MINISTERO
DELL'INTERNO

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE
DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

ALL. D

PROTOCOLLO QUADRO NAZIONALE

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO

E

COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE BONIFICHE DELLE DISCARICHE ABUSIVE

Premesso che:

- nella causa C-135/05, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 26 aprile 2007, ha condannato la Repubblica italiana per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;
- nella causa C-196/13, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 2 dicembre 2014, ha condannato la Repubblica italiana per non avere adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla suddetta sentenza del 26 aprile 2007 e per essere venuta meno agli obblighi di cui all'art. 260, paragrafo l, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, imponendo il versamento alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, di una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;
- con il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*», ed in particolare, con l'art. 22 del suddetto decreto è stato previsto che, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato art. 22, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 41, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario medesimo, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, è stato nominato il Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive oggetto di infrazione europea;
- con decreto prot. n. 372.07.08.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono state attribuite alla competenza del Commissario straordinario per le finalità sopraelencate complessivi € 90.714.223,67 sulla contabilità speciale n. 6054 intestata al "COMM STRAOR BONIFICHE – D.L. 113-16";
- in data 24 luglio e 21 agosto 2017 è stata pubblicata una manifestazione di interesse per l'accreditamento delle società a totale capitale pubblico, o delle società dalle stesse controllate,

per attività di progettazione degli interventi, procedure di affidamento lavori, attività di collaudo nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sul sito "Trasparenza" del Governo, area tematica "Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e contratti" riferita al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale;

- a seguito della citata manifestazione di interesse, sono state accreditate le seguenti società a totale capitale pubblico, e società dalle stesse controllate:
  - INVITALIA (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) soc. *in house* del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - SOGESID soc. *in house* del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna;
  - Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria;
  - Provveditorato Interregionale OO.PP. Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia-Veneto;
  - Veneto Acque SPA;
  - Consorzio ANBI;
- in ragione di quanto sopra, sono state sottoscritte le seguenti convenzioni quadro/protocolli con le società e strutture tecniche per l'attuazione dei progetti:
  - in data 31 ottobre 2017, il Commissario straordinario e la soc. SOGESID SPA hanno sottoscritto un Protocollo nel quale si definiscono le attività di supporto per la bonifica di n. 13 siti di discarica, con particolare riguardo alle fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture;
  - in data 13 febbraio 2018, il Commissario straordinario e la soc. INVITALIA hanno sottoscritto un Protocollo nel quale si definiscono le attività di supporto per la bonifica di n. 13 siti di discarica, in particolare per quanto concerne le fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture;
  - in data 19 dicembre 2017, il Commissario straordinario e il Provveditorato alle OO.PP. di Lazio, Abruzzo e Sardegna hanno sottoscritto una Convenzione nella quale si definiscono le attività di supporto per la bonifica di alcuni siti di discarica situati nella Regione Lazio, in particolare per quanto concerne le fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture;
  - in data 27 dicembre 2017, il Commissario straordinario e il Provveditorato alle OO.PP. del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno sottoscritto una Convenzione nella quale si definiscono le attività di supporto per la bonifica di n. 2 siti di discarica, in particolare per quanto concerne le fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture;
  - in data 24 Novembre 2017, il Commissario straordinario e il Provveditorato alle OO.PP. di Sicilia e Calabria hanno sottoscritto una Convenzione nella quale si definiscono le attività di supporto per la bonifica di n. 5 siti di discarica, in particolare per quanto concerne le fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture;
  - in data 6 novembre 2017, il Commissario straordinario ha confermato la soc. Veneto Acque SPA, società a capitale interamente pubblico e partecipata al 100% dalla Regione Veneto, quale soggetto attuatore per le attività di supporto e per la bonifica di n. 1 sito di discarica, in particolare per quanto concerne le fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture;
  - in data 15 dicembre 2017, il Commissario straordinario e l'ANBI (Associazione Nazionale

Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) hanno sottoscritto una Convenzione nella quale si definiscono le attività di supporto per la bonifica di siti di discarica da individuare, in particolare per quanto concerne le fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture;

- verrà inoltre sottoscritto un protocollo di vigilanza collaborativa con l'ANAC, relativo a n. 3 siti per i quali, in particolare, esiste la necessità di assicurare il corretto svolgimento di tutte le fasi concorsuali di gara congiuntamente a tutti gli adempimenti informativi *pre* e *post* gara, anche al fine di permettere che il piano di interventi previsti nel progetto venga realizzato ponendo in essere tutte le misure idonee a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità, anche attraverso una più intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti e una efficace rete di monitoraggio sugli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché mediante la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;

- è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione delle opere sopra richiamate, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

- ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

- è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
  a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi parasubordinati e titolari delle "Partite IVA senza dipendenti";
  b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
  c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati.

Richiamato lo schema di protocollo di legalità approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 2015.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*".
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Il Ministero dell'Interno e il Commissario Straordinario
per le bonifiche delle discariche abusive

convengono quanto segue

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 1

Definizioni

1. Fermo restando il richiamo alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici che regolano la materia, ai fini del presente Protocollo devono intendersi:
   a) Opera/opere: l'intervento oggetto del contratto;
   b) Stazione appaltante: il Soggetto aggiudicatore;
   c) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di una gara per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione delle opere, in relazione alla quale il Commissario o i soggetti da lui delegati è Stazione appaltante;
   d) Subcontraente: l'avente causa dell'appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
   e) Terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
   f) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
   g) Filiera delle imprese: il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dalla Stazione appaltante/Centrale di Committenza, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli o forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attività di smaltimento dei rifiuti;
   h) Codice antimafia: il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
   i) Banca dati: la Banca dati di cui all'art. 5 del Protocollo;
   j) Banca dati antimafia: la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia", di cui agli artt. 96 e segg. del Codice antimafia.

ART. 2

Conferimento dati

1. Ai fini del presente Protocollo, il Commissario (*rectius*: le Stazioni appaltanti/Centrali di Committenza delegate dal Commissario) ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese, previsto dalle

successive disposizioni.

2. Le Stazioni appaltanti/Centrali di Committenza delegate si impegnano ad inserire nei propri contratti – e a far inserire in tutti gli altri subcontratti – apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire loro i dati relativi agli operatori economici interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente tutto quanto convenuto con il presente Protocollo.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e/o gestionali della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario e/o gestionale.
5. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 5.

ART. 3

Verifiche antimafia

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di appalto e subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
2. Ad integrazione di quanto previsto al precedente comma 1, l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, ai sensi dell'articolo 91 del Codice antimafia, sussiste altresì per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
   - fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
   - servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
   - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca dati, di cui al successivo art. 5, i dati identificativi dei fornitori.
4. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca dati di cui al successivo art. 5, l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 (c.d. *white list*). In tal caso, la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico nei suddetti elenchi tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia e dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
5. Le Stazioni appaltanti/Centrali di Committenza, qualora risultassero a carico delle imprese interessate tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potranno procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti. Analogo divieto fa capo a tutti i soggetti

della filiera delle imprese. L'eventuale inosservanza del suddetto divieto è causa di risoluzione del contratto.

6. L'esito delle verifiche effettuate è immesso a cura della Stazione appaltante/Centrale di Committenza nella Banca dati di cui al successivo art. 5, nella sezione "Anagrafe degli esecutori" appositamente dedicata.
7. Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. La Stazione appaltante/Centrale di Committenza effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi l'appaltatore comunica senza ritardo alla Prefettura di riferimento l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.
8. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, vengano effettuate, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura – rispettivamente – della Stazione appaltante/Centrale di Committenza ovvero dell'appaltatore o del subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al comma 7. La Stazione appaltante/Centrale di Committenza procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della risoluzione del contratto nell' "Anagrafe degli esecutori" di cui al successivo art. 5.
9. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, la Stazione appaltante/Centrale di Committenza si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

ART. 4

Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo ed antimafia

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle opere, la Stazione appaltante/Centrale di Committenza si impegna:
   a. ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al presente Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella filiera;
   b. a predisporre la documentazione di gara e contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare, sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni:
   I. Clausola n. 1: "*La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante, al Commissario Straordinario, alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di ogni tentativo di concussione che si sia, in qualsiasi modo, manifestato nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.*";
   II. Clausola n. 2: "*Il soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.*";

Nei casi di cui ai punti I e II l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC").

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e soggetto aggiudicatario alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m..

E' sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c. la violazione delle seguenti, ulteriori clausole:

   III. Clausola n. 3: "*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità, ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia sono tempestivamente informate la Stazione appaltante, il Commissario e la Prefettura di riferimento.*"
   IV. Clausola n. 4: "*La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario e il Ministero dell'Interno allegato al disciplinare di gara e dichiara di essere pienamente consapevole del sistema sanzionatorio ivi previsto e di accettarlo*".
   V. Clausola n. 5: "*La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara".*

A tal proposito, la Stazione appaltante/Centrale di Committenza riconoscerà quali sospetti casi di anomalia, e quindi soggetti a verifica, quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- utilizzazione, anche in parte, dello stesso personale;
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- coincidenza della residenza o del domicilio delle imprese partecipanti;
- intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

2. La Stazione appaltante/Centrale di Committenza si impegna, altresì, a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:
   a. l'obbligo per tutti gli operatori economici della filiera di assumere a proprio carico ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli stipulati dalla Stazione appaltante/Centrale di Committenza in materia di sicurezza e di repressione della criminalità, nonché finalizzato alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, e di quelli derivanti dal rispetto degli obblighi discendenti da tali accordi;
   b. l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
   c. l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante/Centrale di Committenza, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice antimafia a carico del cessionario.
      Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto, deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione relativa al soggetto cessionario necessaria per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91, del Codice antimafia;
   d. l'obbligo per l'appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 – così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante/Centrale di Committenza all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante/Centrale di Committenza stessa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice antimafia

sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvalgano della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto, deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione relativa all'impresa distaccante per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91, del Codice antimafia.

3. La Stazione appaltante/Centrale di Committenza si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti e dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto del comma 5, lettera 1), del medesimo art. 80.
5. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti in tal modo assunti è valutata dalla Stazione appaltante/Centrale di Committenza ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 5

Costituzione banca dati e anagrafe esecutori

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Commissario, anche per il tramite di una Stazione appaltante/Centrale di Committenza, si impegna a costituire e rendere operativa, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una "Banca dati" relativa alla filiera delle imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Tale "Banca dati" dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 8 del presente Protocollo.
2. L'infrastruttura informatica è allocata presso il Commissario ovvero presso una Stazione appaltante/Centrale di Committenza di riferimento. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate. Il flusso informativo è riservato al Gruppo interforze, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, alla Direzione Investigativa Antimafia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito "DIA"), nelle sue articolazioni centrali e periferiche, e all'ANAC. Il flusso informativo dovrà alimentare due diversi sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:
   a) "Anagrafe degli esecutori";
   b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".
3. Le informazioni contenute nella "Banca dati" devono consentire il monitoraggio:
   - della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le opere;
   - dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di monitoraggio finanziario di cui all'art. 8;
   - delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
   - del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
   - dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la

qualifica professionale;
- dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

4. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della "Banca dati", denominata "Anagrafe degli esecutori". Tale "Anagrafe degli esecutori" contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, comma 6, anche le seguenti informazioni essenziali:
   - individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice antimafia;
   - tipologia e importo del contratto o subcontratto;
   - oggetto delle prestazioni;
   - durata del contratto o subcontratto;
   - annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
   - annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
   - indicazione del conto corrente dedicato in applicazione dell'art. 8 del Protocollo.
5. In tutti i contratti e i subcontratti verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
   i. mettere a disposizione della Stazione appaltante/Centrale di Committenza, per la successiva immissione nella "Anagrafe degli esecutori", i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
   ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze di cui all'art. 7 del decreto 21 marzo 2017, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
   iii. mettere a disposizione del medesimo Gruppo Interforze di cui sopra, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui al presente articolo verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto o subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa.
7. La costituzione e l'operatività della suddetta "Banca dati" dovranno garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 6

Sanzioni

1. <u>Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati</u>.
   L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 2 del Protocollo (comprese le variazioni degli assetti societari) e di quelli di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è sanzionata:
   i. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del

contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

ii. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'l% al 2% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida del contraente o del subcontraente;

iii. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva.
   a. In conformità a quanto indicato all'art. 3, comma 7, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.
   b. Nei confronti dell'appaltatore o del subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del contratto di appalto o del subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del Codice antimafia. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.
   c. Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014.
3. Violazione dell'obbligo d'inserimento della clausola di cui all'art. 3, comma 7.
   Il mancato inserimento, da parte dell'appaltatore o del subcontraente, della clausola di cui all'art. 3, comma 7, del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tale clausola e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
4. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).
   La violazione, da parte dell'appaltatore o del subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati nell'articolo 4 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, fatta salva nei casi di cui ai punti I e II la previa intesa con ANAC.
5. Violazione degli obblighi relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.
   La violazione, da parte dell'appaltatore o del subcontraente, degli obblighi relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
6. Violazione degli obblighi relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
   a) In caso di violazione da parte dell'appaltatore o del subcontraente degli obblighi relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).
   b) In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 7, comma 4, lett a) e b) (esposizione costante della tessera

di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).

a) La violazione, da parte dell'appaltatore o del subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 7 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:
   i. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);
   ii. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
   iii. in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'appaltatore o del subcontraente;
   iv. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

b) Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle "partite iva senza dipendenti" o del mezzo nella "Banca dati", oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al comma 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella "Banca dati" dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

c) Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito alla lettera a) del presente comma 7.

d) L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente comma 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. <u>Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI</u>.

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 6 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.

9. <u>Modalità di applicazione delle penali</u>.

a) Le sanzioni economiche di cui ai precedenti commi sono determinate e applicate dal Commissario anche per il tramite della Stazione appaltante/Centrale di Committenza nei confronti dell'appaltatore, per il tramite dell'appaltatore nei confronti del subcontraente. In tutti i casi sarà data informazione alla Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (appaltatore o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al

Commissario ed al proprio dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

b) Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Commissario Straordinario e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Commissario potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. Le eventuali somme residue, al termine della realizzazione e del collaudo dell'intervento, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

10. Risoluzione del contratto.
    La risoluzione del contratto e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al presente Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Commissario e, ove ne ricorra il caso, dell'appaltatore o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal comma 2 del presente articolo.

ART. 7

Regolarità degli accessi nei cantieri

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza della Stazione appaltante/Centrale di Committenza ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze.
2. Il c.d. "Settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
   a. alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura di riferimento e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari di "partite iva" senza dipendenti;
   b. al Referente di cantiere, che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
   c. all'appaltatore, che ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:

a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti, lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
c. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine la Prefettura potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
   a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n.136, e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;
   b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della citata legge n. 136/2010.
5. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, la Stazione appaltante applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura fissa del 5% dell'importo del contratto.

ART. 8

Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, tutti gli operatori economici della filiera delle imprese sono assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 3, della legge n. 136/2010.
2. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010, l'appaltatore ovvero il subcontraente si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante/Centrale di Committenza, nell'assolvimento dell'impegno di alimentazione *on-line* della "Banca dati", il "file" della clausola di tracciabilità, con annotazione sintetica degli elementi essenziali del contratto cui la clausola è riferita. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, il C.F. o Partita IVA. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più "files", di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.
3. A richiesta del Commissario, per il tramite della Stazione appaltante/Centrale di Committenza, l'appaltatore, ovvero il subcontraente, si impegna a trasmettere, entro 7 (sette) giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte del Commissario (per il tramite delle

Stazioni appaltanti/Centrali di Committenza) a carico dell'impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila euro e non inferiore a 2 mila euro. L'appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente ai citati soggetti l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità.

ART. 9

Tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera e i relativi adempimenti della legislazione sul lavoro e del CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di riferimento un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano un rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro nonché un rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.
3. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle opere, potrà altresì esaminare eventuali criticità concernenti l'impiego della manodopera, con particolare riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

ART. 10

Aliquota forfettaria

1. Ad esclusione degli interventi per i quali si è già provveduto alla pubblicazione del bando, il quadro economico delle opere deve indicare un'aliquota forfettaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle misure del presente Protocollo volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è fissata dal Commissario per il tramite della Stazione appaltante/Centrale di Committenza sulla base di valutazioni che verranno di volta in volta effettuate. L'aliquota deve essere riportata nel bando di gara, non è soggetta a ribasso d'asta e deve includere anche gli oneri per il monitoraggio finanziario di cui all'art. 8.
3. Il progetto definitivo dell'opera deve essere corredato da una relazione che riporti l'articolazione delle misure di cui al comma 1 ed esponga i criteri con cui è stata effettuata la stima dei relativi costi, fermo restando che variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte nel corso di realizzazione delle opere, non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.

ART. 11

Durata del protocollo

1. Il presente Protocollo opera dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

Roma, 21 marzo 2018

Il Ministro dell'Interno
(Marco Minniti)

Il Commissario Straordinario
(Gen.B. CC Giuseppe Vadalà)